

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369);		dalla XIV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato da quella XII Commissione permanente) (3454-B) 657
SANDOMENICO ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137)	654	PRESIDENTE 657, 658
PRESIDENTE	654, 655, 656	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore</i> 657
ALLOCCA RAFFAELE, <i>Relatore</i>	654, 656	PALOPOLI FULVIO 658
ANTONI VARESE	655	RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> 658
ARMELLIN LINO	656	
RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	654, 656	Votazione segreta:
		PRESIDENTE 662
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Biodegradabilità dei detergenti sintetici (Già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, modificato		

La seduta comincia alle 9,45.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI,
Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3369); e della proposta di legge: Sandomenico ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sandomenico ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

Ricordo che, approvati i 14 articoli di cui si compone il disegno di legge più un successivo articolo 15 aggiuntivo, avevamo interrotto i nostri lavori su un articolo 16 aggiuntivo presentato dagli onorevoli Sandomenico, Palopoli ed altri, che il relatore aveva fatto suo, ma che successivamente aveva ritenuto opportuno ricompilare per indicare il capitolo di bilancio con il quale far fronte a questa spesa.

RAFFAELE ALLOCCA, Relatore. Abbiamo già elaborato il nuovo articolo aggiuntivo, che presentiamo in sostituzione del precedente.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo articolo aggiuntivo presentato dagli on-

revoli Sandomenico, Palopoli, Allocca, Antoni e Armellin:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

Per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, il Ministro della sanità provvede ad erogare contributi per un ammontare di lire venti miliardi.

Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avverto che questo articolo aggiuntivo potrà essere approvato solo in linea di principio, perché - comportando oneri finanziari - dovrà essere trasmesso per il parere alla V Commissione bilancio.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

RAFFAELE ALLOCCA, Relatore. Molto brevemente, per sottolineare che sono attualmente in costruzione alcuni impianti di depurazione che non possono essere ultimati per mancanza di adeguati contributi. Essendo invece necessario prevedere stanziamenti che consentano alle regioni di ultimare tali impianti, sono d'accordo con l'impostazione dell'articolo aggiuntivo e ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi rimetto alla Commissione.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Sandomenico ed altri, favorevole il relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo sarà pertanto trasmesso alla V Commissione.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Allocca, Palopoli, Armellini, Antoni e Trotta:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 17.

Sono soggette all'IVA con l'aliquota del 2 per cento:

a) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di impianti o stabilimenti di depurazione, di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

b) le cessioni degli impianti di cui alla lettera a), effettuate dalle imprese costruttrici;

c) le forniture di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzioni degli impianti medesimi.

Le suddette disposizioni hanno effetto dal 1° novembre 1980. Non si fa luogo a ripetizione di imposte già versate.

VARESE ANTONI. Chiedo scusa per la mia « intrusione » (essendo io membro della Commissione finanze), che però ha l'unico scopo di chiarire che in realtà c'è incertezza sull'assoggettamento all'IVA di questi depuratori. Infatti, in via analogica alcuni ritengono che si dovrebbe praticare l'aliquota del 2 per cento dell'IVA, in quanto si è in presenza di opere assimilate a quelle di urbanizzazione primaria che già scontano il 2 per cento. Altri sostengono

invece che questa analogia, interpretando restrittivamente le norme sancite nel diritto tributario, non possa ritenersi applicabile. Nasce perciò una vertenza e per evitare il consolidamento dell'una o dell'altra opinione si è ritenuto opportuno presentare il predetto articolo aggiuntivo.

Vorrei aggiungere che, dopo aver presentato l'articolo aggiuntivo in questione, sono sorte ulteriori ragioni che ne hanno motivato l'opportunità in quanto, in mancanza di precisazioni di legge, certamente sorgerebbero dei conflitti. A questo proposito, vorrei ricordare che in data 28 gennaio 1983 il Comitato interministeriale per la tutela delle acque inquinate, comitato insediato presso il Ministero dei lavori pubblici, ha stabilito che sono equiparabili alle abitazioni civili — cioè agli insediamenti civili che scontano l'aliquota del 2 per cento d'IVA — gli allevamenti ittici che danno luogo a scarichi terminali. Il che vuol dire che sorgerebbe un'altra questione dal punto di vista tributario. Infatti, ci si domanda se non siano equiparabili alle opere primarie gli allevamenti ittici, oppure se essi non siano riferibili alle norme disposte in questo decreto, trattandosi pur sempre di opere create dall'uomo.

Queste ragioni ci inducono — anche perchè la differenza tra l'aliquota del 18 e quella del 2 per cento è abbastanza rilevante (infatti, se facciamo un calcolo sui venti miliardi approvati con il precedente emendamento, ci rendiamo conto che parliamo di una differenza di un miliardo e seicento milioni) — a chiedere alla Commissione l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo.

Il presidente prima si è mostrato perplessito quando ha letto la data del 1980. Abbiamo indicato quella data in quanto essa rappresenta l'inizio dell'efficacia della prima norma in questa materia, in modo che sia a tutti chiaro che ci si può riferire solo a questo tipo di stabilimenti. L'efficacia retroattiva è stata stabilita proprio per evitare che chi ha applicato la aliquota del 2 per cento non possa vedersela contestata dagli organi inquirenti dell'amministrazione finanziaria.

LINO ARMELLIN. Signor presidente, questo articolo aggiuntivo trova il pieno consenso del gruppo della democrazia cristiana. Sappiamo che le opere di depurazione sono di interesse pubblico e quindi devono essere considerate come tali agli effetti del pagamento dell'IVA. Vorrei solo rilevare la carenza di queste opere di depurazione in Italia, insieme alla necessità che esse siano incentivate al più presto. Per queste ragioni anche il relatore ha ravvisato l'opportunità di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Antoni?

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Abbiamo ascoltato con interesse le argomentazioni testè esposte dal collega Antoni e devo dire che condividiamo in pieno quanto da lui affermato. Dobbiamo aiutare coloro i quali costruiscono questi impianti la cui importanza era anche rilevata dalla precedente normativa. L'onorevole Palopoli faceva prima riferimento al decreto Nicolazzi; esso però riguarda i soli impianti impostati in corrispondenza dell'afflusso delle acque fognarie. Poiché tutta la materia in questione è ancora *sub judice*, il parere del relatore non può che essere favorevole all'articolo aggiuntivo presentato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Antoni; ricordo però che la votazione è solo in linea di principio in quanto tale emendamento dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione bilancio.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Antoni.

(È approvato).

Passiamo ora all'ultimo articolo aggiuntivo presentato dai deputati Armellin, Sandomenico e Allocca:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 18.

Le regioni, sentite le categorie interessate, determinano annualmente il prezzo per le operazioni di depurazione, di lavaggio e cernita da praticarsi dagli impianti di depurazione.

RAFFAELE ALLOCCA, *Relatore*. Questo emendamento mira a far sì che la spesa per le prestazioni di lavoro sia preventivamente resa nota in modo da poter essere adeguatamente valutata.

LINO ARMELLIN. Intervengo per una breve dichiarazione di voto. I motivi che giustificano questo articolo aggiuntivo sono già stati indicati dal relatore. Per la verità ritenevamo che fosse meglio prevedere che la consultazione avvenisse con un interlocutore ben preciso, cioè con un comitato tecnico consultivo istituito presso ogni regione ed analogo a quel comitato centrale, istituito presso il Ministero della sanità, e previsto dall'articolo 13 del presente disegno di legge. Tuttavia, anche in base ad intese intercorse, abbiamo ritenuto di proporre, anche per non burocratizzare troppo, l'espressione « sentite le categorie interessate ». Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche questo articolo aggiuntivo può essere approvato solo in linea di principio, in attesa del prescritto parere della V e della I Commissione.

Su questo articolo aggiuntivo sia il relatore sia il Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto, onorevoli colleghi, si rende necessario rinviare ad altra seduta il seguito della discussione: gli articoli

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

aggiuntivi testè approvati saranno immediatamente trasmessi alla I ed alla V Commissione per il parere di competenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Biodegradabilità dei detergenti sintetici (Già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, modificato dalla XIV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato da quella XII Commissione permanente) (3454-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 maggio 1982, modificato dalla XIV Commissione permanente della Camera nella seduta del 10 novembre 1982 e nuovamente modificato da quella XII Commissione permanente nella seduta del 9 marzo 1983.

Il relatore, onorevole Lussignoli, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, Relatore. Onorevoli colleghi, nella relazione svolta l'8 luglio 1982 sono stati esaurientemente evidenziati gli aspetti generali del provvedimento al nostro esame; mi limiterò pertanto a sottolineare quegli aspetti che hanno formato anche oggetto di polemica all'interno di questa Commissione e che io ritengo di non secondaria importanza, e mi rivolgo, dicendo ciò, al rappresentante del Governo. I problemi dell'inquinamento delle acque, infatti, hanno interessato in particolare la costa adriatica. Si tratta di problemi gravi e non vorrei che ci si illudesse nel ritenere che con l'approvazione di questo provvedimento essi possano essere definitivamente risolti.

Desidero ricordare ai colleghi e al Governo che il fenomeno delle alghe, della biodegradabilità delle sostanze tensioatti-

ve contenute nei detersivi da bucato, sembra — con una valutazione unanime e in riferimento ai pareri espressi — interessare solo il 30 per cento del generale fenomeno dell'inquinamento. Per questo è necessario procedere con il massimo di attenzione sui problemi connessi alla restante e più consistente parte del fenomeno, se vogliamo evitare di ritrovarci quest'anno e gli anni successivi di fronte ad una situazione preoccupante sia della « popolazione ittica » sia della balneazione. Sono convinto che alcuni dati allarmanti registrati la scorsa estate si ripresenteranno anche nella prossima se non si provvederà a modificare le cause che determinano il restante 70 per cento del fenomeno. Mi riferisco al dato determinante del metabolismo animale presente in molte regioni.

Detto questo, passo brevemente alle modifiche apportate. Le modifiche contenute negli articoli 3, 5 e 6 le definirei di carattere formale, nel senso che noi abbiamo fatto riferimento alla legge di conversione del decreto-legge mentre il Senato ha ritenuto opportuno richiamare sia il decreto-legge sia la legge di conversione dello stesso. La sostanza però è rimasta quella del testo da noi approvato.

Modifiche di un certo significato le troviamo invece all'articolo 9; esse riguardano la possibilità di prorogare di altri 6 mesi, successivamente alla data del 1° maggio 1983, la commercializzazione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento, che noi non avevamo previsto dato che la Commissione aveva respinto un emendamento del relatore, che insisteva su questa necessità. Poiché io ritengo tutto ciò logico, esprimo parere favorevole sulla modifica apportata dal Senato.

Un'altra modifica che ritengo meritevole di attenzione è quella di aver tolto dalle punizioni per i contravventori l'arresto, lasciando soltanto l'ammenda, cioè una pena pecuniaria. Ora, considerando che in questa materia noi ci siamo, diciamo così, rimessi sempre un po' al parere della Commissione giustizia per un

minimo di coordinamento sulla valutazione delle pene in riferimento a certe frazioni, considerando poi che i termini di questa legge sono, diciamo così, stretti e considerando infine che è necessario evitare che il provvedimento continui a fare la *navette* fra i due rami del Parlamento, esorto la Commissione a dare voto favorevole anche a questa modifica.

Ricapitolando, due sono le modificazioni, diciamo così, sostanziali introdotte dal Senato: la possibilità di un decreto di proroga di sei mesi per la commercializzazione dei prodotti con un contenuto di composti di fosforo superiore al 6,5 per cento e la sostituzione dell'arresto con una pena pecuniaria nell'ultimo comma dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

FULVIO PALOPOLI. Signor presidente, condividiamo il parere espresso dal relatore sul provvedimento, la cui approvazione in via definitiva giudichiamo importante.

Per quanto riguarda le due modifiche introdotte dal Senato, ci sembra che lo affievolimento della pena, consistente nella sostituzione dell'arresto con una pena pecuniaria, non costituisca motivo per un nuovo esame del provvedimento; d'altra parte, in questa materia ci siamo sempre rimessi al parere della Commissione giustizia. Lo stesso discorso si può fare per la seconda modifica relativa alla possibilità di una proroga di sei mesi per quei prodotti che abbiano un contenuto di fosforo superiore al 6,5 per cento. Anche questa modifica, infatti, non merita, a nostro avviso, un nuovo esame del provvedimento.

Condividiamo anche l'opinione espressa dal relatore circa il fatto che questo provvedimento non risolve tutti i problemi connessi alla eutrofizzazione. Altri interventi, infatti, sono necessari per garantirci rispetto a questo fenomeno. Il provvedimento in esame, però, affronta una parte di questa problematica e da esso è possibile partire per interventi di più am-

pia portata che disciplinino l'immissione nelle acque fluviali, lacustri e marine di sostanze capaci di distruggere la vita nelle acque stesse.

Aggiungiamo — non per polemica, ma per chiarezza — che secondo noi sarebbe stato possibile giungere prima alla approvazione definitiva di questo provvedimento, ma a questo punto non possiamo che prendere atto con soddisfazione della positiva conclusione del suo *iter*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modificazioni apportate dal Senato.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, Relatore. Ritengo di non dover aggiungere altro, signor presidente, alla relazione precedentemente svolta.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi sembra che la relazione dell'onorevole Lussignoli e l'intervento dell'onorevole Palopoli in sede di discussione sulle linee generali abbiano chiarito in maniera esaustiva tutta la problematica connessa al provvedimento in esame; pertanto ritengo di non dover aggiungere nulla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonché per valutare i risultati dell'applicazione della legge 5 maggio 1982, n. 62, è nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

dell'igiene pubblica del Ministero della sanità e così composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

da cinque esperti designati dalle regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonché per valutare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è nominata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pub-

blica del Ministero della sanità e così composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

da cinque esperti designati dalle regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'ado-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

zione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 da ir-

rogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7 ed 8 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, aggiungere il seguente comma:

« La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000 ».

Salvo quanto previsto dal precedente comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis, così come modificato dal presente articolo, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20.000.000.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenuto negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« Con lo stesso decreto sarà fissato un termine di sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento ».

Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-leg-

 VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

ge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici » *(Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, modificato dalla XIV Commissione per-*

manente della Camera e nuovamente modificato da quella XII Commissione permanente) (3454-B).

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 24

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Armellin, Calonaci, Carloni Andreucci, Colomba, Da Prato, Di Giovanni, Fabbri, Garavaglia, Giovagnoli Sposetti, Lussignoli, Mantella, Menziani, Monesi, Palopoli, Pastore, Rosso, Rubino, Sandomenico, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Trotta, Urso Giacinto e Ventre.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO